



COMUNE DI CASTIGNANO
(Provincia di Ascoli Piceno)

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

UFFICIO SEGRETERIA

N. 97 DEL 06-07-2021

Oggetto: FORNITURA BUONI PASTO PERSONALE DIPENDENTE ANNI
 2021/2022 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP BUONI PA=
 STO 9 LOTTO N. 8 - DITTA EDENRED ITALIA SRL. ODA
 N. 6259361. IMPEGNO DI SPESA

L'anno duemilaventuno addì sei del mese di luglio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

- ✓ con deliberazione G.C. n. 90 del 05/04/1996, esecutiva, si prendeva atto della nuova articolazione dell'orario di lavoro e di apertura al pubblico degli uffici, che prevedeva n. 2 rientri pomeridiani settimanali e si dava atto che il personale dipendente avrebbe usufruito del buono pasto nei giorni di rientro settimanale;
- ✓ con successiva deliberazione G.C. n. 92 in pari data ad oggetto "Servizio mensa a favore del personale dipendente":
 - si istituiva il servizio mensa a favore del personale dipendente tramite la concessione di buoni pasto cartacei da utilizzare negli esercizi di ristorazione e nei supermercati convenzionati presenti nel territorio comunale
 - si fissava in €. 4,65 (già L. 9.000) il valore nominale di ciascun buono pasto

DATO ATTO che con deliberazione G.C. n. 69 del 23/12/2012, esecutiva, si è proceduto ad aumentare il valore nominale del buono pasto fino all'importo di €. 5,29;

VISTO il vigente CCI parte normativa, che all'art. 19 testualmente recita:

"Articolo 19

Buoni pasto

1. *Il buono pasto, fermo restando i limiti di cui all'articolo 46 CCNL 14/09/2000, spetta al dipendente che presti attività lavorativa al mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane purché siano prestate nella giornata almeno sette ore complessive di cui almeno cinque – anche non continuative – in orario antimeridiano.*
2. *Per orario antimeridiano si intende quello che si colloca entro le ore 13:30.*
3. *Il diritto al buono compete a condizione che – tra la prestazione lavorativa resa in orario antimeridiano e quella resa in orario pomeridiano – siano state effettuate le relative timbrature in uscita e in ingresso tra i due momenti della giornata, con relativa pausa minima di almeno 30 minuti e massima di due ore.*
4. *La prestazione lavorativa che dà diritto al buono pasto è quella che inizia in orario antimeridiano proseguendo comunque in orario pomeridiano, tenendo conto a tal fine anche delle eventuali prestazioni di lavoro straordinario o di recupero di debiti orari.*
5. *Nel caso di lavoro straordinario le ore complessivamente lavorate nella giornata (conteggiando sia quelle ordinarie sia quelle straordinarie o solo straordinarie) devono risultare non inferiore a sette.*
6. *Nel caso di straordinario elettorale, le ore complessivamente lavorate (sia ordinarie sia straordinarie o solo straordinarie) devono essere non inferiori a sette.*
7. *Nel caso di recupero di debito orario le ore complessivamente lavorate nella giornata (conteggiando sia quelle ordinarie sia quelle a recupero) devono risultare non inferiore a sette.*
8. *Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 45 comma 3 CCNL 14/09/2000, al fine di garantire equità di trattamento a quelle figure professionali (vedasi, in particolare autisti scuolabus e personale della polizia municipale) che, in considerazione dell'esigenza di garantire il regolare svolgimento dell'attività e la continuazione dell'erogazione di servizi svolgono un orario giornaliero frazionato in cui le pause, tra una prestazione e l'altra risultino superiori alle due ore o inferiori ai trenta minuti, si stabilisce quanto segue:*
 - ✓ *agli autisti scuolabus spetta il buono pasto nel momento in cui siano sottoposti ad un turno di servizio il cui orario inizi antecedentemente alle ore 12.30 e/o cessi successivamente alle ore 15.30*
 - ✓ *al personale della polizia municipale, fermo restando il diritto al buono pasto secondo quanto previsto nei commi precedenti del presente articolo, spetta altresì il buono pasto nel momento in cui si è sottoposti ad un turno di lavoro, identificato come lavoro straordinario, il cui orario inizi antecedentemente alle ore 12.30 ovvero alle ore 19.00 e/o cessi successivamente alle 15.30 ovvero alle 22.00";*

PRESO ATTO della necessità di provvedere alla fornitura di buoni pasto al personale dipendente di questa amministrazione per gli anni 2021 e 2022;

VISTO il D. L. 16 luglio 2020 n. 76 rubricato “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, come integrato dal D.L. n. 77/2021, che, al fine di semplificare le procedure di affidamento per fronteggiare le ricadute economiche negative connesse alle misure di contenimento e dell’emergenza sanitaria globale del covid-19, agli articoli 1 e 2 introduce percorsi con soluzioni derogatorie rispetto al codice appalti per l’affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture sia sotto soglia che sopra soglia comunitaria per le fattispecie in cui la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento sia adottato entro il 30/06/2023;

EVIDENZIATO, in particolare per le procedure sottosoglia, che le uniche norme espressamente derogate dall’articolo 1 del Decreto risultano gli articoli 36, comma 2 e 157, comma 2 del D.lgs. 50/2016, restando pertanto pienamente vigenti tutte le altre norme del Codice che disciplinano gli affidamenti sotto soglia;

Visto l’articolo 1 comma 2 del suddetto decreto che, alla lettera a) innalza le soglie degli affidamenti diretti fissati in €. 40.00,00 dall’articolo 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs n. 50/2016, nel modo seguente:

“2. Fermo quanto previsto dagli [articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016](#), le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all’[articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016](#) secondo le seguenti modalità:

a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all’affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all’[articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50](#);

RICHIAMATO l’art. 37 del medesimo decreto Legislativo n. 50/2016, rubricato: “Aggregazioni e centralizzazione delle committenze”, non derogato dal decreto semplificazioni, che ivi a stralcio si riporta:

1. Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell’articolo 38”;

EMERSO che, per quanto sopra, non ricorrono comunque gli obblighi di possesso della qualificazione o di avvalimento di una centrale di committenza o di aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica;

RITENUTO che la normativa di cui sopra vada necessariamente coordinata con le disposizioni introdotte dalla spending review circa l'obbligo di preventiva escussione degli strumenti elettronici di acquisto;

PRESO ATTO che gli enti locali, ai sensi dell'art.26 comma 2 della legge n.488/1999, comma 449, L.27 dicembre 2006 n.296, hanno la facoltà di aderire alle convenzioni Consip;

DATO ATTO, altresì, che la fornitura oggetto del presente provvedimento rientra nella fattispecie in appresso indicata per la quale vige l'obbligo di ricorso a convenzioni o accordi quadro stipulati da Consip e specificatamente:

- categorie merceologiche individuate dall'art. 1 comma 7 del DL 95/2012 e dal DM del 22/12/2015;

ACCERTATO che allo stato attuale risulta attiva la Convenzione CONSIP denominata "BUONI PASTO 9 Lotto 8 –Marche, Abruzzo, Molise Puglia" stipulata tra CONSIP spa e EDENRED ITALIA SRL con sede legale in Milano, Via G. B. Pirelli n. 18, p.iva 09429840151, cod. fiscale: 01014660417, quale aggiudicataria della fornitura del servizio sostitutivo mensa mediante buoni pasto cartacei per le pubbliche amministrazioni aventi sede nelle suddette regioni, con uno sconto del 15,50% rispetto al valore nominale del buono pasto, oltre iva secondo legge – CIG 7990068CB0;

ESAMINATA la suddetta convenzione ed emerso che le condizioni nella stessa previste risultano vantaggiose per l'amministrazione comunale, comportando un risparmio per l'ente sia in termini di tempi lavorativi che di risorse evitando l'espletamento di una gara e prestando comunque maggiori garanzie in ordine alla spendibilità dei buoni stessi;

DATO ATTO che il numero dei buoni pasto stimato su base annua è pari a n. 1.712 e che il costo annuo presunto per la fornitura del servizio in oggetto in applicazione alla convenzione Consip, tenuto conto del valore nominale di €. 5,29 e dello sconto del 15/50% sul valore nominale stesso è pari ad €. 7.652,64 oltre iva come per legge (4%) e così per complessivi €. 7.958,74, ipotizzando, pertanto, una spesa complessiva, nel biennio, pari ad €.15.305,28 oltre iva 4% e così pari ad €. 15.917,49;

ACQUISITO, secondo le disposizioni dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ed in esecuzione di quanto disposto dall'art. 3 comma 1 della legge 13/08/2010 n. 136 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il seguente codice identificativo della gara-**CIG derivato: Z9C325FF9D**;

RICHIAMATO il principio di competenza finanziaria potenziata in forza del quale l'impegno è imputato nell'esercizio finanziario cui l'obbligazione è esigibile;

DATO ATTO che la presente determinazione comporta una spesa complessiva di €. 15.917,49 comprensivo di iva secondo legge ;

RITENUTO che il crono-programma di spesa, sulla base delle norme e dei principi contabili è il seguente:

Anno	Importo esigibile
------	-------------------

2021	€. 7.958,74
2022	€. 7.958,74

PER tutto quanto sopra premesso;

ATTESA la propria competenza in merito, ai sensi art. 107 TUEL;

DATO ATTO che la scrivente P.O., anche in qualità di responsabile del procedimento, dichiara sotto la propria personale responsabilità di non trovarsi in situazioni di conflitto e/o incompatibilità ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 190/2012 e s.m.e.i e del vigente Piano di prevenzione della corruzione;

DETERMINA

Che le premesse costituiscano parte integrante del presente atto;

Di aderire, per le motivazioni espresse in narrativa alla convenzione per la fornitura del servizio sostitutivo mensa mediante buoni pasto cartacei “BUONI PASTO 9 Lotto 8 –Marche, Abruzzo, Molise Puglia” stipulata tra CONSIP spa e EDENRED ITALIA SRL con sede legale in Milano, Via G. B. Pirelli n. 18, p.iva 09429840151, cod. fiscale: 01014660417;

Di affidare, pertanto all’operatore economico EDENRED ITALIA SRL p.iva 09429840151, cod. fiscale: 01014660417 la fornitura del servizio sostitutivo mensa mediante buoni pasto cartacei a valore nominativi per i dipendenti del Comune di Castignano per gli anni 2021 e 2022, alle condizioni tecnico-organizzative-economiche tutte previste nella convenzione sopra citata;

Di impegnare allo scopo la somma complessiva presunta di €. 15.917,49 iva come per legge inclusa quanto ad €. 7.958,74 al cap. 59 bilancio corrente esercizio finanziario e quanto ad €.7.958,74 allo stesso capitolo del bilancio 2022, sufficientemente capiente;

Di dare atto che si provvederà successivamente all’emissione di ordini di approvvigionamento di buoni pasto nominativi a valore sulla base delle spettanze di ciascun dipendente, risultanti dai dati desunti dal sistema informatico di rilevamento presenze, fino al raggiungimento dell’importo complessivo definito nell’ordinativo di fornitura;

Di rinviare a successivi provvedimenti la liquidazione di quanto oggetto del presente atto, a seguito del riscontro operato sulla regolarità della fornitura conseguente a ciascuna richiesta di approvvigionamento che verrà effettuata nel corso degli anni 2021/2022, dietro presentazione di regolare documento fiscale da parte della ditta aggiudicataria della convenzione CONSIP in oggetto.


DI DARE ATTO CHE :

- il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del documento unico di programmazione ;
- il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

DI DARE ATTO CHE l'ordine risulta essere correttamente compilato e firmato digitalmente, conformemente a quanto previsto dai documenti del mercato elettronico ;

DI DICHIARARE che, relativamente al sottoscritto quale Rup non sussistono cause di conflitto d'interesse di cui all'art. 42 del "Codice" nonché obbligo di astensione previste dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 ,ed inoltre, di non trovarsi, con riferimento all'assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza e di agire nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, in generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto dell'amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente.

IL FUNZIONARIO
RESPONSABILE DELL'UFFICIO SEGRETERIA
F.to: Dott.ssa Stefania Sorrentino

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA					
Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:					
Impegno	Data	Importo	Capitolo	FPV	Esercizio
178	15.07.2021	7.958,74	59		2021
178	15.07.2021	7.958,74	59		2022
Data 15.07.2021					
					
Responsabile del servizio finanziario Silvia Roberta Vallorani					
Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.					

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line sul sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 27-07-2021 al 11-08-2021 con numero 607

Castignano, li 27-07-2021

Il Responsabile del Servizio Albo Pretorio on line
F.to: Dott.ssa Stefania Sorrentino